



Comune di Barberino di Mugello
Provincia di Firenze

Regolamento Comunale
di
POLIZIA
URBANA

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 70 del 31.07.2003

Modificato con le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 70 del 30.06.2005
- n. 50 del 10.10.2011
- n. 30 del 30.07.2012
- n. 42 del 15.10.2013
- n. 35 del 27.07.2017

INDICE

CAPO I	
TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALIpag 4
Art. 1: Finalitàpag 4
Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.....pag 5
TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....pag 5
Art. 3: Spazi ed aree pubbliche.....pag 5
Art. 4: Atti vietati su suolo pubblico.....pag 6
Art. 5: Pulizia e mantenimento dei luoghi pubblici.....	
TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHEpag 7
Art. 6: Marciapiedi e portici.....pag 7
Art. 7: Manutenzione degli edifici e delle aree.....pag 7
Art. 8: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....pag 8
Art. 9: Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano.....pag 8
Art. 10: Nettezza del suolo e dell’abitato.....pag 9
Art. 11: Sgombero neve.....pag 9
Art. 12: Rami e siepi.....pag 10
Art. 13: Pulizia fossati.....pag 11
Art. 14: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.....pag 11
Art. 15: Esposizione di panni e tappeti.....pag 11
TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE.....pag 11
Art. 16: Oggetti mobili.....pag 11
Art. 17: Accensioni di fuochi.....pag 12
Art. 18: Tutela della quiete.....pag 13
Art. 19: Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali.....pag 14
Art. 20: Uso dei dispositivi antifurto.....pag 14
Art. 21: Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i Volatili.....pag 15
TITOLO V : ANIMALIpag 15
Art. 22: Animali di affezione.....pag 15
Art. 23: Custodia , tutela e pascolo degli animali.....pag 15
Art. 24: Cani.....pag 16
Art. 25: Cani vaganti.....pag 17
Art. 25 bis: Adozione dei cani custoditi in canilepag 17
Art. 25 ter: Rinuncia alla detenzionepag 18
Art. 26: Detenzione di animali per autoconsumo all’interno del centro abitato.....pag 19
TITOLO VI : USO DELLE STRADE pag . 19
Art. 26 bis: Ambito di applicazione..... pag. 19
Art. 26 ter: Autorizzazione in deroga ai divieti di sosta per veicoli a servizio di personale esercenti la professione sanitaria..... pag. 19

Art. 26 <i>quater</i> : Efficacia e durata delle autorizzazioni in derogapag	21
TITOLO VII : VARIEpag	21
Art. 27 : Accattonaggio.....pag	21
Art. 28 : Artisti di strada.....pag	21
Art. 29 : Divieto di campeggio libero.....pag	22
Art. 30 : Balneazione.....pag	22
Art. 31 : Ingresso abusivo in strutture comunali.....pag	23
Art. 32 : Contrassegni del Comune.....pag	23
TITOLO VIII : SISTEMA SANZIONATORIOpag	23
Art. 33 Sanzioni amministrative.....pag	23
Art. 34 Sanzioni ad altri regolamenti comunali o ordinanze sindacali.....pag	24
Art. 35 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.....pag	24
Art. 36 Accertamento delle violazioni.....pag	25
Art. 37 Processo verbale di accertamento.....pag	25
Art. 38 Rapporto all' autorità competente.....pag	26
Art. 39 Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione.....pag	26
Art. 40 Termini per l' emissione delle ordinanze di cui alla legge 689/81.....pag	27
Art. 41 Determinazione dell' importo dell' ordinanza ingiunzione.....pag	27
Art. 41 <i>bis</i> Rateazione delle sanzioni amministrative pecuniariepag	28
Art. 42 Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.....pag	29
Art. 43 Reiterazione della violazionepag	29
TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIpag	29
Art. 44 Abrogazioni di norme.....pag	29
Art. 45 Entrata in vigore.....pag	30
Art. 46 Norma finale.....pag	30
CAPO II		
TITOLO I: UTILIZZO DI BANDIERE E INSEGNE DEL COMUNEpag	30
Art.47 : Tipi di insegne.....pag	30
Art.48 : Uso della bandiera delle Nazioni Unite.....pag	31
Art.49 : Uso della bandiera dell'Unione Europea.....pag	31
Art.50 : Edifici pubblici ed istituzioni sul territorio comunale.....pag	32
Art. 51 : Esposizione delle bandiere all' interno degli uffici comunali.....pag	32
Art. 52 - Norme comuni sull'uso delle bandiere.....pag	32
Art. 53 - Bandiere esposte in segno di lutto.....pag	33
Art.54 - Responsabilità e vigilanza.....pag	33
Art. 55 - Uso della bandiera della Regione Toscana.....pag	33
Art. 56 - Uso del gonfalone comunale.....pag	34
Art. 57 - Uso della fascia tricolore del Sindaco.....pag	35

CAPO I

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è di norma efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private ad uso pubblico, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il "Regolamento di Polizia Urbana".
- 4) Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, ed in particolare per l'applicazione di quelle norme che prevedono, in caso di violazione, l'applicazione della sanzione pecuniaria massima di € 500,00, si definisce insozzamento della pubblica via quella condizione in cui viene a trovarsi una strada pubblica, o aperta all'uso pubblico, nel momento in cui viene sporcata ed il ripristino dell'originario stato dei luoghi non sia possibile attraverso la sola ed immediata rimozione di quanto è servito ad isudiacirla.
- 5) Qualora dalla violazione delle norme del presente regolamento derivi l'insozzamento della pubblica via, così come definito al precedente c. 4), la sanzione amministrativa pecuniaria è pari a € 500,00 oltre al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. L.vo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell' art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 4: Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) Lavare i veicoli di qualsiasi genere;;
 - b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; e' comunque sempre vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art.1) che nelle parti di comune o di altrui uso.
 - c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
 - f) Bivaccare, abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici (sottopassi, ponti, archi...), recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

j) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

k) E' altresì vietato su tutto il territorio comunale effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini dai velivoli o veicoli ovvero mediante volantinaggio, fatta eccezione delle forme tradizionali della consegna mano a mano o a domicilio.

l) Nelle zone interessate dal passaggio di elettrodotti è fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di mt. 100 dalla proiezione orizzontale dei conduttori, qualora si intenda far volare, aquiloni o qualsiasi oggetto o mezzo mobile collegato o collegabile a persone

2) La violazione di cui al comma 1, punti d), comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

3) La violazione di cui al comma 1, punto g) e l) comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della cessazione dell'attività;

4) La violazione di cui al comma 1, punto k), comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;

5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5: Pulizia e mantenimento dei luoghi pubblici

1) E' vietato sporcare vie, piazze e giardini pubblici ed altri luoghi pubblici gettando per terra materiali liquidi o solidi di qualsiasi specie e qualità.

2) E' vietato deteriorare o sporcare in qualunque altro modo i giardini e i luoghi pubblici, i muri esterni degli edifici, i monumenti, i marciapiedi, i lastrici delle vie e delle piazze, le panchine pubbliche e l'arredo urbano in genere.

3) E' vietato danneggiare le piante ed i prati dei giardini pubblici.

4) violazioni alle norme di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6: Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7: Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità .
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) Le violazioni di cui ai commi 2), 5), 6) e 7) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.8 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) Apporre, disegnare ovvero incidere, oltre che su beni pubblici e sull'arredo urbano anche sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici e i cassonetti;

b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada se costituisce più grave violazione ;

c) Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;

d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni sportive e culturali che, comunque, dovrà essere apposto o affisso negli appositi spazi o infrastrutture predisposte .

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 10: Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e dal Regolamento comunale per la Gestione e Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma precedente, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

3) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri.

4) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 11: Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti

l'ingresso degli edifici e dei negozi nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1 la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Rami e siepi

1) Salvo il rispetto di norme specifiche in materia di aree verdi, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali.

2) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale, e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13: Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi lasciandoli gocciolare sopra spazi ed aree pubbliche
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 16: Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico

passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2, salvo quanto disposto dal vigente regolamento edilizio;

3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) e 3) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 35 nonché e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili senza la preventiva autorizzazione

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall' art. 59 c.2 R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi .

5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero di persone necessario ad evitare il suo allargamento, fino a quando il fuoco sia spento.

6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18: Tutela della quiete.

1) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili. L'attività di trattenimento all'interno dei pubblici esercizi deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, riscontrando il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente.

2) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo ad un numero indeterminato di persone o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3) Dalle ore 23,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4) È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o in altro modo, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

5) Fatto salvo, comunque, il disposto di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso che venga effettuata attività di intrattenimento musicale all'aperto, in particolare presso pubblici esercizi e circoli privati, questa - salvo espressa autorizzazione in deroga - non potrà protrarsi oltre le ore 24,00.

6) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno, correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane -cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute - nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, 1°

comma, L. 26 ottobre 1995, n° 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”).

7) Le violazioni di cui ai commi 1) , 2) , 3), 4) e 5) comportano l’applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

8) La violazione di cui al comma 6) è punita con la sanzione amministrativa da €. 258,00 a €. 10329,00 ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 447/95.

Art. 19: Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

Art. 20: Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al 1° comma è tenuto a comunicare alla Polizia Municipale e ai Carabinieri i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Sulle aree di cui all’art.1 , 2° comma, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall’art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 21: Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

TITOLO V : ANIMALI

Art. 22: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino notevole disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35

Art. 23: Custodia , tutela e pascolo degli animali.

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul luogo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
- 2) I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida a non vedenti e ad essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per un'igiene raccolta o rimozione

degli escrementi prodotti da questi ultimi, atto a ripristinare l'igiene del luogo.

3) E' vietato a chiunque:

a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

c) lasciar vagare incustoditi animali di qualsiasi specie di cui si è proprietari o detentori;

4) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

5) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

6) Le violazioni di cui al comma 1) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Le violazioni di cui al comma 2) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35

8) La violazione di cui ai comma 3), 4) e 5) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 24: Cani

1) Nelle strade ed in tutte le altre aree pubbliche i cani dovranno essere condotti dai proprietari o detentori a qualsiasi titolo facendo uso di guinzaglio. Fermo restando il divieto di non far accedere i cani in determinate aree appositamente segnalate.

Dall'obbligo di cui al precedente comma sono esonerati :

- I cani appartenenti alle unità cinofili delle Forze di Polizia e di pronto intervento, nonché dei corpi ed istituti privati di vigilanza, durante l'espletamento dei servizi di istituto;

- I cani guida a servizio di non vedenti

2) I cani potranno essere lasciati senza guinzaglio nelle aree appositamente individuate, recintate e segnalate, nonché i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria,

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

4) I proprietari dei cani dovranno adoperarsi affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35.

6) La violazione di cui al comma 4) comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo dell'adeguamento alla prescrizione omessa.

Art.25: Cani vaganti

1) Chiunque accerti la presenza di un cane vagante dovrà segnalarlo alla Polizia Municipale, o altro organo di polizia presente sul territorio, fornendo le proprie generalità, recapito telefonico e indicando l'esatta ubicazione del luogo di avvistamento dell'animale.

2) La Polizia Municipale o altro organo di polizia provvederà ad il servizio accalappiacani della Azienda USL 10, con la quale questa Amministrazione è convenzionata, affinché provveda alla cattura del cane vagante ed al suo trasporto in struttura appositamente individuata.

3) Qualora a seguito della cattura del cane vagante sia possibile risalire al proprietario questo sarà quanto prima contattato per procedere al ritiro dell'animale previo pagamento delle spese sostenute, fatte salve l'applicazione delle sanzioni, se ricorrono le condizioni, previste dalle norme del presente regolamento o da altra fonte normativa superiore in materia di detenzione di cani ed animali da affezione.

Art. 25-bis: Adozione di cani custoditi in canile

1) Ai sensi della vigente normativa regionale, qualora trascorsi 30 giorni dall'entrata in canile, non sia stato possibile individuare il proprietario del cane rinvenuto vagante, questo può essere dato in adozione a chi ne faccia richiesta, previo espletamento delle formalità necessarie per la comunicazione della variazione di proprietà all'Anagrafe Canina Regionale tenuta dalla Regione Toscana.

2) A tal riguardo il soggetto adottante, dovrà avanzare apposita istanza alla Polizia Municipale, indicando i propri dati personali, il codice fiscale, ed i dati descrittivi dell'animale compreso il numero di micro-chip

identificativo col quale lo stesso risulta iscritto all'Anagrafe Canina Regionale .

3) Espletate le suddette formalità, e con la documentazione rilasciata dalla Polizia Municipale, l'adottante potrà ritirare il cane la struttura alla quale il servizio è stato affidato.

4) Dal momento della consegna, il cane adottato sarà a tutti gli effetti ritenuto di proprietà del soggetto adottante, a cui nome la Polizia Municipale provvederà a far trascrivere la variazione presso l'Anagrafe Canina Regionale; per tanto su tale soggetto ricadrà la responsabilità della custodia e del mantenimento del cane stesso.

Art. 25-ter: Rinuncia alla detenzione

1) I detentori di cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, residenti sul territorio comunale di questa Amministrazione che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 28 della L.R. Toscana n. 59/2009 e suo regolamento di esecuzione, potranno avanzare specifica istanza all'Amministrazione Comunale affinché l'animale da loro detenuto venga collocato presso la struttura convenzionata con quest'ultima, anche temporaneamente.

2) La suddetta istanza sarà valutata in relazione alla disponibilità di spazio che la struttura in questione presenta al momento della richiesta, tenuto conto della capacità ricettiva che, necessariamente, dovrà restare disponibile per far fronte alle esigenze di ricoverare i cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale.

3) Qualora all'istanza di cui al precedente comma 1) sia data risposta positiva, il cane in questione dovrà essere conferito alla struttura convenzionata a cura del proprietario che dovrà impegnarsi al pagamento delle spese di mantenimento, cura e custodia, per l'intero periodo di permanenza del cane presso la stessa struttura convenzionata. L'importo giornaliero delle spese di mantenimento, cura e custodia sarà determinato con apposito atto dalla Giunta Comunale che annualmente provvederà anche al suo adeguamento se necessario. Le spese di cui sopra saranno versate dal detentore del cane direttamente alla struttura convenzionata secondo gli accordi assunti con quest'ultima al momento del conferimento dell'animale in questione.

- 4) Qualora all'istanza di cui al precedente comma 1) venga data risposta negativa, l'Amministrazione Comunale si adopererà, in collaborazione con la struttura convenzione e le associazioni animaliste presenti in zona, al fine di aiutare il detentore del cane a trovare una idonea collocazione per l'animale.

Art. 26: Detenzione di animali per autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da cortile per autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato e sempre che siano tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) Le violazioni al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO VI : USO DELLE STRADE

Art. 26-bis: Ambito di applicazione

- 5) Le norme del presente titolo si applicano alle strade pubbliche o private di uso pubblico salvo diversa disposizione del vigente codice della strada da ritenersi prevalente in ragione all'ordine gerarchico delle fonti del diritto.

Art. 26-ter: Autorizzazione in deroga ai divieti di sosta per veicoli a servizio di personale esercente la professione sanitaria

- 1) Ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 285/93 (Nuovo Codice della Strada) l'Amministrazione Comunale riconosce, per gli esercenti la professione sanitaria, la possibilità di lasciare in sosta i veicoli al loro servizio, nell'ambito dell'esercizio della professione stessa, e nello specifico per lo svolgimento di visite a domicilio dei pazienti, nelle vie e/o piazze ove vigono divieti sosta istituiti ai sensi dell'art. 7 del vigente codice della strada, purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a- il veicolo lasciato in sosta non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione;
 - b- il veicolo non sia lasciato in sosta in violazione dell'art. 158 D.L.vo 285/92, ovvero ove sia vigente il divieto di sosta con rimozione

forzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 159 del citato D.L.vo 285/92;

- c- il veicolo non rimanga in sosta, in deroga ai divieti vigenti, per oltre due ore;
 - d- sul veicolo sia lasciato esposto, ben visibile, il contrassegno rilasciato dall'Amministrazione Comunale ovvero dall'Ordine di appartenenza, congiuntamente al disco orario indicante l'ora di inizio sosta;
- 2) I soggetti ai quali l'Amministrazione Comunale riconosce la deroga di cui al precedente comma, sono individuati fra i seguenti esercenti la professione sanitaria:
- a- medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in medicina generale e pediatria, tenuti per legge ad intervenire a casa del paziente per visita;
 - b- altri medici che svolgono visite domiciliari;
 - c- personale sanitario dell'azienda USL 10 che svolge servizi domiciliari;
 - d- altro personale sanitario che deve svolgere visite domiciliari quali: ostetriche, infermieri, fisioterapisti, tecnici ortopedici con attrezzatura voluminosa.
- 3) Al fine di poter usufruire della deroga di cui al presente articolo, l'esercente la professione sanitaria, dovrà inoltrare apposita comunicazione all'Amministrazione Comunale su specifico modulo dal quale risulti:
- l'autocertificazione dell'iscrizione al relativo albo professionale provinciale, il relativo numero e l'eventuale convenzione con il SSN;
 - targhe dei veicoli utilizzati (max 3) intestati al richiedente o familiari (coniuge, parente di 1° e 2° grado, affini di 1° grado) od in uso a questi in vigenza di contratti risultanti da idonea documentazione.
 - Richiesta di rilascio del contrassegno da parte dell'Amministrazione Comunale se non in possesso di quello rilasciato dall'Ordine di appartenenza;
 - Periodo per il quale si richiede di usufruire della deroga, limitatamente al personale di cui alle lettere b) e d) del comma 2 del presente articolo.

Art. 26-quater: Efficacia e durata delle autorizzazioni in deroga

- 1) La deroga di cui al presente articolo, e l'eventuale contrassegno rilasciato dall'Amministrazione Comunale, avrà efficacia dalla data di presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo, ed avrà la seguente durata:
 - a) fino a decadenza, o comunque fino a quando permane la convenzione con il SSN relativamente ai medici in medicina generale e pediatri che prestano il servizio sul territorio comunale;
 - b) fino a decadenza per il personale della Azienda USL 10 che svolge servizi domiciliari sul territorio comunale;
 - c) per il periodo necessario all'espletamento del proprio servizio, per il personale di cui alle lettere b) e d) del comma 2) del precedente articolo, con un massimo di due anni rinnovabile al permanere delle necessità.
- 2) I sostituti dei medici in medicina generale e pediatria titolari delle convenzioni con il SSN, che prestano temporaneamente servizio sul territorio comunale, dovranno presentare la comunicazione di cui al precedente articolo indicando il periodo di sostituzione per il quale richiedono di usufruire della deroga di cui trattasi.
- 3) La decadenza dalla deroga di cui all'art. 26/ter del presente regolamento, sarà disposta a seguito di accertato abuso da parte dell'avente diritto.

TITOLO VII : VARIE

Art. 27: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia e offensiva.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 35 nonché l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 28: Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 18 del presente

Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento sull'applicazione della Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche

Art. 29: Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e scure, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

3) Con apposito provvedimento del Sindaco possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

3bis) Dai divieti di cui al presente articolo sono esclusi gli attendamenti temporanei, approntati in occasione di manifestazioni folcloristiche, culturali, sportive e ecc., da tenersi sul territorio comunale, per il tempo strettamente limitato alla durata delle medesime, purchè siano funzionali a queste ultime ed a condizione che le manifestazioni non siano in contrasto con le normative in vigore, ivi compreso il presente regolamento, e non costituiscano impedimento al normale esercizio delle funzioni dell'eventuale gestore dell'area interessata.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di al successivo art. 35.

Art. 30: Balneazione

1) Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) nel Lago di Bilancino, con apposita ordinanza del Sindaco sono individuate le zone di balneazione; al di fuori di queste la balneazione è vietata.

3) Nelle zone di balneazione di cui al precedente comma 2 è vietato introdurre in acqua cani o animali in genere.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 31: Ingresso abusivo in strutture comunali

1) Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 C.P , e' rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, ecc.

2) La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 salvo l'applicazione di sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

Art. 32: Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di al successivo art. 35 nonché l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO VIII : SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 33: Sanzioni amministrative.

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate e/o determinate ai sensi del successivo art. 35.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4) Quando il trasgressore non adempie all'obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dello stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

***Art. 34 : Sanzioni ad altri regolamenti comunali
o ordinanze sindacali***

1) Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza emessa da organi di questo Ente dovrà indicare in modo esplicito il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi avverso il verbale di accertamento ed a sentire il trasgressore qualora ne faccia richiesta. Le procedure sanzionatorie contenute nel presente titolo sono volte ad assicurare piena efficacia ed efficienza alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

2) Le procedure di cui al presente titolo sono applicabili a tutti i regolamenti comunali ed alle ordinanze sia del Sindaco sia dei Responsabili di Servizio che in base al Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ne abbiano facoltà. Rimane impregiudicata l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle vigenti sanzioni penali (art. 650 c.p.) per le violazioni con tingibili ed urgenti, nonché ogni altra eventuale normativa di settore da considerarsi speciale in relazione alla presente disciplina.

***Art. 35: Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie***

1) Alle violazioni di norme disciplinate dal presente regolamento, dagli altri regolamenti comunali o ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, ad eccezione di quanto stabilito dal successivo comma 2bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000 così come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003 n. 3 che prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00.

2) E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689, per tutte le violazioni indicate al comma 1 del presente articolo. Non è tuttavia ammessa la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore,

2 bis) Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della l. 689/81 con deliberazione della Giunta Municipale, sono individuate le violazioni per le quali viene stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta da quello indicato dal primo comma del presente articolo

Art. 36: Accertamento delle violazioni.

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento così come ai regolamenti ed ordinanze comunali in genere, è affidata in via principale alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'art. 13 della Legge 689/1981, nonché ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2) Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

3) I soggetti di cui al precedente comma 2) devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza all'accertamento di tutti i soggetti espressamente a ciò abilitati da leggi speciali.

Art. 37: Processo verbale di accertamento

1) la violazione di una norma di un regolamento comunale e/o di una ordinanza, per la quale sia prevista una sanzione amministrativa, è accertata mediante processo verbale.

2) Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) indicazione nome e qualifica del verbalizzante;
- c) generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 L. 689/81 ed eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della stessa L: 689/81;
- d) descrizione del fatto costituente violazione;
- e) indicazione delle norme violate ;

- f) avvenuta contestazione della violazione ovvero i motivi che hanno determinato la mancata contestazione;
 - g) eventuali dichiarazioni del trasgressore;
 - h) importo della sanzione e modalità di pagamento in misura ridotta;
 - i) autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore ;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
- 3) Qualora la violazione sia commessa da più soggetti anche se legati fra loro da vincoli di corresponsabilità (art. 5 L. 689/81) per ciascuno di essi deve essere redatto apposito processo verbale di accertamento.
- 4) Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta da parte di colui nei cui confronti viene redatto, se lo stesso si rifiuta di sottoscriverlo e di rivederne copia, ne viene fatta menzione in calce l'atto stesso.

Art. 38: Rapporto all'autorità competente

- 1) fatte salve le disposizioni di cui all'art. 24 della L. 689/81, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81, il comando cui appartiene il verbalizzante, trasmette al comune:
- a. l'originale del processo verbale;
 - b. la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c. le proprie osservazioni in ordine ad eventuali scritti difensivi e/o verbale di audizione del trasgressore.

Art. 39: Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione.

- 1) L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali, compete, con riferimento all'art. 107 del D.lgs 267/2000, al dirigente o responsabile del Servizio che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di violazione a regolamenti comunali, al dirigente o responsabile del Servizio a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato o nel caso delle ordinanze emesse dal Sindaco, al Segretario Comunale, previo parere di regolarità tecnica a firma del responsabile del Servizio competente per materia.
- 2) in ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzioni o di archiviazioni, il responsabile del

Servizio Polizia Municipale. limitatamente agli accertamenti eseguiti da personale dello stesso servizio, al fine di salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli accertatori. Anche in questi casi l'autorità competente all'emissione dell'atto ingiuntivo o di archiviazione è individuata nel Segretario Comunale, previo parere di regolarità tecnica a firma del responsabile del Servizio Polizia Municipale.

***Art. 40: Termini per l'emissione delle ordinanze
di cui alla legge 689/81***

- 1) l'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di dodici mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dal precedente art. 38 .
- 2) Nel caso in cui il trasgressore, l'obbligato in solido, o un corresponsabile inoltri scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione dovrà essere emessa entro quattro mesi dalla data di deposito degli scritti difensivi suddetti.
- 3) Qualora con gli scritti difensivi o atto separato sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà avvenire entro due mesi dal ricevimento della medesima previa formale convocazione,
- 4) Nel caso di cui al comma precedente l'atto ingiuntivo o di archiviazione dovrà esser emesso entro due mesi dall'avvenuta audizione.

Art. 41: Determinazione dell'importo dell'ordinanza ingiunzione

- 1) l'autorità amministrativa competente, come definita ai sensi del precedente art. 39, se ritiene fondato l'accertamento, nell'emettere eventuale ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - a. in caso di presentazione di scritti difensivi, la determinazione della somma da ingiungere dovrà tener conto della gravità della violazione nonché dell'eventuale recidiva dell'autore della stessa, come definita dal successivo art. 43, pur rimanendo la somma da ingiungere compresa entro l'importo previsto per il pagamento in misura ridotta ed il massimo edittale;
 - b. In caso di mancato pagamento in misura ridotta ed in assenza di scritti difensivi, la somma da ingiungere sarà determinata nella misura pari all'importo previsto per il pagamento in misura ridotta aumentata del 30%

2) La suddetta autorità, può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità di cui al successivo art. 41/*bis* sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, rateizzando in tal caso il pagamento in misura ridotta. In caso di richiesta di pagamento rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego.

Art. 41-bis: Rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Il trasgressore o l'obbligato in solido può richiedere la rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia relativamente agli importi da versare quale pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, nonché degli importi relativi agli atti ingiuntivi emessi fino alla fase precedente l'immissione a ruolo.

2) La rateazione è concessa con un importo minimo di rata mensile che varia in ragione della capacità economica nella quale versa il richiedente, risultante da certificazione ISEE da allegare in copia alla richiesta di rateazione.

3) Qualora l'interessato non disponga di certificazione ISEE, lo stesso potrà autocertificare, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 il reddito proprio e dei componenti del proprio nucleo familiare, utilizzando l'apposto modulo disponibile presso il Comando Polizia Municipale Unione Mugello - Distretto di Barberino di Mugello che, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente e previa sottoscrizione dello stesso, dovrà essere allegato alla richiesta medesima. Le richieste di rateazione prive di certificazione ISEE, o di autocertificazione dei redditi dei componenti il proprio nucleo familiare, non potranno essere accolte.

4) L'importo minimo di rata calcolato in base ai precedenti commi 2) e 3) è definito in ragione dei seguenti scaglioni del reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente la rateazione:

Reddito complessivo nucleo familiare del richiedente (da ISEE o autocertificato)	Rata minima mensile
fino a € 36.151,98	€ 50,00
da € 36.151,98 a € 70.000,00	€ 150,00
da € 70.000,00 a € 100.000,00	€ 500,00
oltre € 100.000,00	€ 1000,00.

- 5) Il numero delle rate mensili sarà determinato in ragione dell'importo della sanzione da obblare, così come risulta dal verbale o atto ingiuntivo per il quale è stata richiesta la rateazione, mentre le spese di procedimento, così come risultanti dai predetti atti, saranno inserite nella prima rata.
- 6) In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Analogamente decadrà dalla rateazione colui che, dalle risultanze degli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, risulti aver rilasciato dichiarazioni false e/o mendaci; e nei suoi confronti saranno adottati i provvedimenti amministrativi e penali previsti dalla vigente normativa in materia di autocertificazione.
- 7) La procedura di cui al presente articolo trova applicazione per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai regolamenti comunali, dalle ordinanze sindacali e dei responsabili di settore e, qualora applicabili, per le altre sanzioni amministrative di competenza del Comune di Barberino di Mugello .

Art. 42: Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle singole ordinanze sindacali, o dei responsabili di servizio, saranno aggiornate ogni due anni – con deliberazione della Giunta Comunale – in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT , relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali di cui alla normativa del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) e con arrotondamento all'unità di Euro.
- 2) Analogamente saranno adeguati, al reale costo della vita, anche i limiti di cui al c. 2 del precedente art. 41/bis

Art. 43: Reiterazione della violazione

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, la sanzione relativa è raddoppiata.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44: Abrogazioni di norme.

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale in data 09.11.1962 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato. Sono altresì abrogate e sostituite con il presente regolamento le ordinanze e provvedimenti sanzionatori precedentemente emesse da organi del comune ed incompatibili con il presente regolamento.

Art. 45: Entrata in vigore.

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Barberino di Mugello.

5) I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative dovranno essere pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di almeno 15 giorni salvo diversa disposizione inserita nell'atto stesso; decorso tale termine il regolamento comunale si presume conosciuto .

6) Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno della loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune , ovvero dal giorno di notifica all'interessato , salvo diversa disposizione indicato nell'atto stesso

Art.46: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

CAPO II

TITOLO I : UTILIZZO DI BANDIERE E INSEGNE DEL COMUNE

Art.47: Tipi di insegne

1. Nel Comune sono utilizzate come insegne distintive:

- a) la bandiera della Repubblica Italiana;;
- b) la bandiera dell'Unione Europea;
- c) la bandiera delle Nazioni Unite
- d) la bandiera della Regione Toscana;
- e) il gonfalone comunale;
- i) la fascia tricolore del sindaco.

2. Le caratteristiche delle suddette insegne sono stabilite:
- a) per la bandiera della Repubblica Italiana dall'art. 12 della Costituzione;
 - b) per la bandiera dell'Unione Europea dalle specifiche grafiche per l'emblema europeo fornite dalla Prima Direzione del Segretariato generale della commissione europea;
 - c) per la Bandiera della Regione Toscana dallo stesso Statuto Regionale;
 - d) per il gonfalone comunale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.06.1952 meglio descritto all'art. 5 dello Statuto del Comune di Barberino di Mugello approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 125 del 18 dicembre 2000 e n. 3 del 1 febbraio 2001. ;
 - e) per la fascia tricolore del Sindaco dall'art. 50 c. 12 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Art.48: Uso della bandiera delle Nazioni Unite

1. La bandiera delle Nazioni Unite (ONU) viene esposta all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni nel giorno 24 Ottobre (festa delle Nazioni Unite) unitamente alle bandiere dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana.

Art.49: Uso della bandiera dell'Unione Europea

1. La bandiera dell'Unione Europea viene esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana – in modo permanente all'esterno del Palazzo Comunale, nonché all'esterno dell'edificio ove ha sede il Consiglio comunale, per il tempo in cui questo esercita le rispettive funzioni ed attività e, comunque, in occasione della riunione dello stesso.
2. La bandiera dell'Unione Europea viene esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.
3. La bandiera dell'Unione Europea viene inoltre esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni nei seguenti giorni:
 - a) 7 Gennaio (festa del tricolore);
 - b) 11 Febbraio (patti lateranensi);
 - c) 25 Aprile (festa della liberazione);
 - d) 1° Maggio (festa del lavoro);

- e) 9 Maggio (giornata d'Europa);
 - f) 2 Giugno (festa della Repubblica);
 - g) 28 Settembre (insurrezione popolare di Napoli);
 - h) 4 Ottobre (Santi Patroni d'Italia);
 - i) 24 Ottobre (festa delle Nazioni Unite), assieme alla bandiera delle Nazioni Unite (ONU),
 - l) 4 Novembre (festa dell'unità nazionale);
4. La bandiera dell'Unione Europea viene inoltre esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni in altre ricorrenze e solennità, secondo direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Prefetto. In tal occasioni sugli edifici già quotidianamente imbandierati potranno essere esposti ulteriori esemplari di bandiere.

Art.50: Edifici pubblici ed istituzioni sul territorio comunale

1. Quanto previsto per l'uso delle bandiere delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana, si applica anche agli uffici pubblici presenti sul territorio comunale adibiti a scuole di ogni ordine e grado istituite dallo Stato.

Art. 51: Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali

1. Le bandiere dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana sono esposte all'interno degli uffici comunali del Sindaco e del Segretario Comunale e possono altresì essere esposte negli uffici dei Responsabili di Settore.
2. Anche per l'esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali deve essere rispettate le disposizioni di cui al successivo art. 50 del presente regolamento.

Art. 52- Norme comuni sull'uso delle bandiere

1. Le bandiere non devono essere esposte in cattivo stato d'uso.
2. Non si possono applicare sulle bandiere - né sui pennoni che le recano - figure, scritte o lettere di alcun tipo.
3. Nelle ricorrenze in cui è prevista l'esposizione per l'intera giornata delle bandiere nazionale ed europea, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si possono esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.

4. L'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici ha luogo normalmente dalle ore otto del mattino al tramonto.
5. Le bandiere esposte dopo il tramonto devono essere adeguatamente illuminate.
6. La bandiera nazionale esposta su di un'asta - in una pubblica sala - deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
7. Se la bandiera nazionale viene esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore - a destra - o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.
8. La bandiera nazionale, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
9. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto deve comunque essere posto al di sopra della bandiera nazionale.
10. Le bandiere di due o più Stati, quando vengono esposte:
 - a) vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza;
 - b) devono avere la stessa dimensione;
 - c) devono essere issate allo stesso livello.
11. La successione di più bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.
12. Nel caso di visita di ospiti stranieri, alla bandiera dello Stato dell'Ospite spetta il posto d'onore - a destra - o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.

Art. 53- Bandiere esposte in segno di lutto

1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta.
2. Sulle bandiere esposte in segno di lutto si possono adattare, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero che diventano obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art.54- Responsabilità e vigilanza

1. Il Responsabile designato alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno degli edifici di proprietà comunale è il Responsabile del Settore Polizia Municipale.

Art. 55 - Uso della bandiera della Regione Toscana

1. L'esposizione della bandiera della Regione Toscana all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti per l'esposizione della bandiera nazionale e – previa espressa disposizione del Presidente della Giunta regionale - in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale e locale.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, per la bandiera nazionale, quando la bandiera regionale è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera regionale.
4. Le disposizioni per l'esposizione in segno di lutto sono analoghe a quelle previste per la bandiera nazionale.

Art. 56- Uso del gonfalone comunale

1. Emblema del Comune è il gonfalone; le sue caratteristiche sono stabilite dall'art. 5 del Regolamento per la Consulta araldica, approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 652.
2. Il Gonfalone viene esposto nella sala in cui si tengono le sedute del Consiglio Comunale e viene esposto durante le manifestazioni ufficiali ed in ogni altra occasione su specifica disposizione della Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale, nel deliberare la specifica partecipazione del Gonfalone, potrà disporre che lo stesso sia accompagnato dalla scorta della Polizia Municipale
4. In ogni caso in cui la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al gonfalone proprio dell'ente, è osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.
5. I gonfaloni decorati al valor militare sia delle Province, sia dei Comuni, intervengono alle cerimonie raggruppati secondo il grado della decorazione.
7. L'ordine di successione da seguire nell'ambito di ciascun gruppo viene determinato dall'ordine di anzianità della concessione.
8. Quando tali gonfaloni partecipano a cerimonie ufficiali militari, la loro successione è di competenza delle autorità militari territoriali responsabili della manifestazione.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di gonfaloni (Regioni ed Enti Locali) la successione è la seguente:

a) nell'ambito dei gonfaloni delle regioni: precede il gonfalone della Regione ospitante, seguito dai gonfaloni delle altre Regioni in ordine di anzianità di costituzione delle rispettive Regioni;

b) nell'ambito dei gonfaloni delle province: precede il gonfalone della Provincia ove si svolge la cerimonia, seguito dai gonfaloni delle Province decorate al valor militare (quando non compresi con le bandiere decorate al valor militare); vengono poi i gonfaloni delle altre Province delle città Capoluogo, in ordine alfabetico;

c) nell'ambito dei gonfaloni dei comuni: precede il gonfalone della città che ospita la cerimonia, seguito dai gonfaloni delle città decorate al valor militare secondo l'anzianità di concessione; seguono gli altri gonfaloni delle rispettive città, in ordine alfabetico.

10. Quando le bandiere ed i gonfaloni accedono nell'area della cerimonia per prendere posto nello schieramento, il loro ingresso avviene in ordine inverso di precedenza: entrano per primi i gonfaloni delle Regioni, Province, Comuni non decorati, seguiti dai medaglieri ed i labari delle associazioni, i gonfaloni decorati; per ultime, giungono le bandiere di guerra.

11. Quando i vessilli sono di numero ridotto, vengono fatti accedere nell'area della cerimonia contemporaneamente - nel rispetto, però, della citata successione - rendendo gli onori solo al vessillo più importante.

12. La direzione di cerimonie militari con la partecipazione di bandiere di guerra e di vessilli comunque decorati, che comportano la resa di onori e quindi la presenza di reparti armati, viene assunta dai Comandi di Presidio opportunamente interessati.

Art. 57 - Uso della fascia tricolore del Sindaco

1. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

2. La fascia deve essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, agisce come Ufficiale di Governo.

3. La fascia può essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, rappresenti l'ente in cerimonie e manifestazioni pubbliche.